ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la realizzazione di webinars dell'Ordine erogati tramite la plattaforma XClima

TRA

Whizzy Srl – Gmbh con sede a Bressanone (BZ) Italia, CAP 39042 - Via Castel Villsegg, 4 – C.F. 02639320123 : P.I. 02639320123 (qui di seguito denominata GESTORE) nella persona del suo legale rappresentante sig. Gotthard Lanz nato a Brunico il 17 agosto 1970 C.F. LNZGTH70M17B220Z, in qualità di Amministratore Delegato in carica.

E

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia (PT) Italia, CAP 51100 – Via Sant'Andrea; 49 – C.F. 1000 (1900) (qui di seguito denominata anche RARTNER) nella persona del suo legale rappresentante Arch. Paolo Caggiano nata a CISTO (1900) C.F.C.C. (1900) in qualità di Presidente

PREMESSO CHE:

- GESTORE è la società che organizza e gestisce i servizi erogati tramite la
 piattaforma XClima (www.xclima.com) (qui di seguito denominata anche
 PIATTAFORMA) di sua esclusiva proprietà fruibile su tutto il territorio italiano; La
 PIATTAFORMA si pone quale luogo di incontro e condivisione di know-how XClima
 è un marchio di Whizzy S.r.L. La nostra azienda vanta un'importante esperienza in
 ambito di formazione a distanza per professionisti (seminari online). Mettiamo in
 comunicazione enti, associazioni, ordini professionali, istituzioni, con professionisti
 di tutte le categorie.
- PIATTAFORMA è un ambiente web professionale di qualità alla quale è possibile accedere unicamente previa iscrizione;
- per poter partecipare ai webinars realizzati tramite la PIATTAFORMA. l'utente deve essere iscritto; la partecipazione ai webinars è in genere gratuita ma ad alcuni di essi può essere soggetta alla sottoscrizione di un abbonamento annuale;
- i webinars sono eventi interattivi ai quali l'utente può partecipare in modalità passiva (come auditore) o in modalità attiva (l'utente è abilitato a porre domande sia tramite chat sia tramite intervento audio in diretta);
- PARTNERS del GESTORE sono soggetto in possesso di competenze e know-how idonei alla composizione dei contenuti formativi ed informativi da proporre agli utenti tramite i webinars;
- l'Ordine ha interesse alla sottoscrizione di un accordo con Whizzy Srl sia a fini
 divulgativi degli scopi e delle attività dell'Ordine sia per fornire ai propri associati
 una scelta fra eventi interattivi aventi ad oggetto materie rilevanti ai fini
 dell'aggiornamento e della formazione professionale, fra le quali architettura e
 design, deontologia, cultura, paesaggio, beni culturali, prevenzione incendi
 sostenibilità, tecnologia, urbanistica e altri;
- il GESTORE consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art 76 del DPR n 445/2000 e della responsabilità civile e amministrativa, dichiara sotto la propria responsabilità che è insussistente qualsivoglia causa di inconferibilità e incompatibilità del presente incanco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.I.s. (5.4.2013, n. 39, anche ai fini dell'ari. 15 del DIgs n. 33/2013 e che la società

è in bossesso di

Trequisito e/o autorzzazione prevista daffe vigenti disposizioni per lo volginento della propria attività e del servizio:

y bija idonea organizzazione, struttura, competenza tecnica e capacità finanziaria

Mon macessarie

c) idl certificato di regolarità contributiva DURC a garanzia del dispetto delle

normative previdenziali vigenti se ad esso applicabili:

d) di certificato di iscrizione alla C.C.I.A. elo di certificato di idonettà tecnicoprofessionale, richiesta dalle normative vigenti per lo svolgimento della attività e del servizio di cui trattași;

quanto sopra premesso e richiamato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.1 Scopo dell'Accordo è la creazione e l'esecuzione di webinars in materia di architettura e design, deontologia, cultura, paesaggio, beni culturali, prevenzione incendi, sostenibilità. tecnologia, urbanistica e altri, in collaborazione tra il GESTORE ed il PARTNER, webinars creati avranno ad oggetto tematiche di interesse professionale per gli iscritti dell'Ordine, illustrate ed approfondite secondo un profito formativo ed informativo che dovrà essere approvato dall'Ordine ed essere scevro da approcci esplicitamente pubblicitani di marketing o similari:

1.21 webinars realizzati saranno trasmessi, tramite la PIATTAFORMA xClima:

Art. 2 - Elementi dell'Accordo

2:1 Il GESTORE pone a disposizione del PARTNER la propria competenza tecnologica per la realizzazione dei webinars il cur contenuto deve essere di interesse dell'Ordine e deve essere stato da questi approvato. Il GESTORE ha l'obbligo di formare il PARTNER per la corretta e professionale esecuzione dei webinars;

2.2 II PARTNER prende atto che in genere i webinars pubblicati sulla PIATTAFORMA possono essere seguiti esclusivamente da utenti che abbiano sottoscritto un abbonamento o che abbiano acquistato un singolo biglietto. Chiunque lo desiden può sottosonvere tale abbonamento o acquistare un singolo biglietto, sia esso un professionista sia anche chi non in possesso di specifici titoli di studio. Le parti concordano, invece, che per ciascun webinar saranno riservati 300 posti in forma gratuita per utenti iscritti all'Ordine degli Architetti PP e C. della provincia di Pistoia, i restanti posti sono dedicati ad altri utenti e possono essere venduti da parte di Whizzy S.r.L.,o in forma di abbonamento o di singolo

2.4 il PARTNER prende atto che l'importo pagato dall'utente per l'abbonamento, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, è di euro 162,00 ± JVA per 12 mesì, e l'importo pagato per il

aingolo biglietto varia a seconda la durata del webinar.

2.5 il PARTNER prende atto che è facoltà del GESTORE modificare in qualsiasi momento, le modalità e gli importi richiesti all'utente per l'Abbonamento e per il biglietto singolo, senza che tale condizione rappresenti o costituisca alcun vincolo nei confronti del PARTNER:

2.6. Il GESTORE garantisce al PARTNER che i webinars proposti saranno pubblicati e visibili a tutti gli utenti di XClima (anche a quelli non abbonati) e che ciascun utente verra informato, direttamente o indirettamente, dell'offerta webinars proposta del PARTNER

2.7 il PARTNER si impegna ad eseguire con professionalità i webinars da lui stesso

iberamente pianificati;

2.8 al PARTNER è consentito eseguire webinars dal lunedi al venerdi; i webinars da potranno iniziare prima delle ore 8:00 e non-potranno terminare oltre le 23:00 fus distrata Roma - UTC+1:00; l'esecuzione di webinars in altri giorni ed altre fasce orane potra avvenire previa autorizzazione del GESTORE Al GESTORE è riservato il diritto di indicare eventuali giorni di chiusura dell'attività ed altre singole giornate nelle quali non si possibile effettuare i webinars; il PARTNER ha l'obbligo di mettere in consegna la pianificazione di un webinar con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione del webinar stesso:

2.9: III-presente Accordo non determina alcun vincolo, ne per II PARTNER ne per il

GESTORE, di realizzazione di un numero minimo o massimo di webinars,

2.10 Il GESTORE si impegna a fornire al PARTNER tutte le specifiche tecniche e

tecnologiche atté alla corretta e professionale esecuzione dei webinars.

2 11 il PARTNER si impegna a rispettare integralmente tutte le specifiche tecniche e tecnologishe fornite dal GESTORE, il PARTNER prende atto che il mancato rispetto di tali specifiche può comportare la risoluzione del presente Accordo, previa contestazione scritta dell'indempimento:

2.12 il GESTORE, a supporto del PARTNER, si impegna ad assistere i webinars realizzati con un servizio online di regia tecnologica: il supporto offerto è funzionale alla corretta esecuzione dei webinars sotto il profilo tecnologico ed a fornire risposte alle domande dei partecipanti ineresti difficoltà tecnologiche, il PARTNER si impegna a mettere a disposizione un proprio servizio di regia (addetti incancati e strumentazione dell'ordine).

per supportare le domande dei partecipanti relative ai contenuti dei webinars;

2.13 Il PARTNER si impegna a verificare, per ciascun webinar pianificato, la possibilità di effettuare la registrazione dello stesso; ove necessario si occupa di ottenere le autorizzazioni alla registrazione (es: autorizzazioni, da parte dei relatori, ecc...); il PARTNER deve comunicare per ciascun webinar al GESTORE se è in possesso delle necessarie autorizzazioni per effettuare la registrazione; in mancanza di autorizzazioni o di comunicazione certa del loro rilascio, il GESTORE non effettua alcuna registrazione:

2.14 il GESTORE in presenza di autorizzazione effettua la registrazione dei webinar realizzato dal PARTNER: nel caso in cui la registrazione sia andata a buon fine, il GESTORE è autorizzato a renderia disponibile agli utenti di XClima, in modalità di sola visualizzazione (senza possibilità di download della registrazione stessa), la registrazione effettuata è di proprieta del PARTNER che ha realizzato il webinar, il quale potrà utilizzarla esclusivamente nell'ambito della piattaforma XClima per tutta la durata del presente Accordo; nel caso di recesso anticipato dal presente Accordo o di mancata stipula di un nuovo Accordo il GESTORE non potrà più in alcun modo usufruire del servizio di pubblicazione della registrazione effettuata. In ogni caso al termine del presente Accordo il GESTORE consegnera al PARTNER le registrazioni effettuate di sua proprieta.

Art. 3 - Nominativi Utenti e Privacy

3.1 al termine di ogni webinar il GESTORE invia al PARTNER un report finale dell'evento che raggruppa le informazioni di dettaglio, le informazioni generali sui partecipanti e i dati degli utenti che hanno partecipato.

3.2 il GESTORE comunica preventivamente agli utenti di XClima che l'iscrizione elo la partecipazione ai webinars comporta la comunicazione dei propri dati personali al

PARTNER,

3.3 il PARTNER garantisce che il trattamento dei dati personali ottenuti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e della normativa vigente il trattamento dei dati personali forniti e finalizzato unicamente alla corretta e completa essettzione del servizio richiesto dall'utente eo è meglio disciplinato dal successivo art. 8.

Art. 4 - Rilascio Crediti Formativi

ARTIVE) si impegna, per clascun webinar proposto, ad effettuare tutti gli adempimenti esaas all'attribuzione dei crediti formativi maturati dai partecipanti ai webinars. Sia per o propri lacritti, sia per iscritti ad altri ordini professionali. Il PARTNER si impegna ad inviare i Certificati dei crediti formativi ai partecipanti ed in mancanza di ottenimento del certificato a dame agli stessi comunicazione via email

Art. 5 Rapporti economici

5.1 Il presente Accordo non prevede la instaurazione di alcun rapporto economico il Gestore ed il Partner concorrono alla realizzazione dei webinars ciascuno con le proprie

5:2 Il GESTORE, pertanto, non avra alcun divitto di pretendere prezzi o indennità di alcun genere e per alcuna ragione per lo svolgimento delle attività e servizi di cui al presente

Art 6 - Obblight del GESTORE

6.1 Il GESTORE dovrà impiegare personale idonec, professionalmente qualificato e di provata fiducia per capacita, affidabilità, moralità e condotta e saranno a suo esclusivo carico ogni onere e responsabilità inerente il relativo trattamento economico e previdenziale A tal tine dovrà applicate al propri dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per i lavoratori del settore e rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi.

6.2. La collaborazione tra l'Ordine ed il Contraente non comporta l'instaurazione di alcun rapporto giuridico di lavoro subordinato o di collaborazione tra questi e il personale del contraente. Pertanto, il Contraente si obbliga a tenere indenne l'Ordine da qualsiasi azione, eccezione, contestazione, pretesa, sia giudiziale sia stragiudiziale da chiunque avanzata per motivi di lavoro connessi o dipendenti dal contratto, tenendo a pioprio carico ogni onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che ne potesse derivare

6:3 Il contraente dovrà osservare tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni tecniche di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute del lavoratori, di igiene sul lavoro attinenti all'oggetto del contratto anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione del contratto, con assunzione a suo esclusivo carico di ogni onere e incombente

6.4 Il contraente nell'espletamento dell'incanco dovrà rispettare le procedure previste dall'Ordine per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'accesso ai locali, anche tecnici, per Lutilizzo degli strumenti informatici e in generale per l'organizzazione delle attività dell'Ordine.

6.5 Il contraente dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento adottato dal Consiglio dell'Ordine e si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di condotta ivi previsti in quanto compatibili con l'incarico di cui al presente Accordo e a fare osservare tali obblighi a tutti i propri collaboratori e dipendenti che entreranno in contatto con l'ente in conseguenza della stipula del presente Accordo.

Art. 7 - Obbligo di Riservatezza

- 7.1 Il Contraente osserverà il massimo riserbo su qualunque informazione riguardante l'Ordine appresa per effetto dell'affidamento dell'incarico salvo che non si tratti di informazioni pubblicata sui sito web dell'Ordine.
- 7.2 il Contraente s'impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e dagli eventuali relativi regolamenti di attuazione.
- 7.3 Il Confraente avra l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza nell'ambito della fomitura oggetto della presente lettera di invito riguardanti l'Ordine, i suoi iscritti ed eventuali terzi,

E pertanto responsabile per l'esatta osservanza de parte dei propri dipendent e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

Art. 8 – Rispetto della normativa sul trattamento dei dati
8.1 il GESTORE durante la durata del presente Accordo dovrà svolgere il trattamento del dati in ottemperanza della normativa del D.Lsg. n. 196/2003 e s.m.i. Potrà essere ritenato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del menzionato decreto, in

merito al dah personali, anche qualificati come sensibili, son i quali venga a contatto. 8 2 In tale sua attività di trattamento, il Contraente si deve avvalere, di strumenti informatici

e/o telematici la cui CPU sia dislocata in territorio italiano o UE.

8.3 Entrambe le Parti garantiscono che le persone che partecipano all'attuazione del prusente Accordo di collaborazione si impegnano a tenere segrete e riservate, e quindi a non divulgato, le informazioni confidenziali di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza con specifico e reciproco riferimento ad innovazioni tecniche e tecnologiche attuali e future, strategie di sviluppo e di mercato

8.4 L'obbligo della segretezza e della riservatezza rimarra valido ed efficace per due anni

a decorrere dalla scadenza del presente Accordo:

8.5 Tali prescrizioni non si applicano per le informazioni che, al momento della loro divulgazione, siano già o diventino di pubblica conoscenza o di pubblico dominio

Art. 9 - Durata e scadenze

9.1 Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dal O 7 7 fino al 2000 alla scadenza della quale data l'Accordo si intenderà terminato.

9.2 E' fatto espresso divieto di cessione del presente Accordo.

Art 10 - Risoluzione anticipata

10.1 Qualora una delle Parti risultasse inadempiente agli obblighi del presente Accordo, è data facoltà alla controparte di risolvere anticipatamente l'Accordo stesso, previa contestazione scritta dell'inadempimento e messa in mora, da effettuarsi a mezzo lettera scritta inviatà a mezzo posta con raccomandata a.r. o via pec.

10.2 Il presente Accordo può essere risolto unilateralmente da ciascuna delle Parti, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, formalmente comunicato all'altra Parte con le modalità di

cui al comma primo del presente articolo.

Art. 11 - Brevetti e diritti di autore

11.1 Il GESTORE con la sottoscrizione del presente Accordo si assume ogni responsabilità e solleva di conseguenza l'ORDINE per danni diretti e indiretti derivanti dall'uso di programmi, dispositivi o per l'adozione di solluzioni tecniche o di aftra natura che violino diritti d'autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.

11.2 Il GESTORE è tenuto a rispettare quanto disposto dalla direttiva CEE 250/91 e dalla Legge n. 518/92 sui diritti di tutela del software e da ogni altra disposizione vigente in

materia.

11.3 L'ORDINE non è in alcun modo responsabile per la violazione, da parte del GESTORE per la eventuale violazione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di esclusiva titolarità di soggetti terzi.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

12.1 Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle obbligazioni previste agli artt. 6 – 7 – 8. In tal caso, l'Ordine ne darà comunicazione scritta al Contraente e potrà procedere per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito.

BI GISTORE dovrà tenere indenne e manlevare l'Ordine e i suoi amministratori, de l'Ordine e i suoi amministratori, de de l'Ordine e i suoi amministratori, de de l'Ordine e i suoi amministratori, d

Art. 13 - Foro competente

13.1 Il Foro competente a giudicare tutte le controversie eventualmente sorte tra le Parti sottoscrittrici del presente Accordo è quello di Cara de Cara de Parti

Art. 14 - Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo, composto di 6 pagine, viene stipulato in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bressanone,

4 109 1 2017

per Whizzy Srl - Gmbh

Gotthard Lanz
Amministratore Delegato

per Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Pistoia

Arch. Paoc Presidente

